

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E DELLE COMMISSIONI SPECIALI

ARTICOLO 1 ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie, vengono istituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti:
 - Affari Istituzionali - Finanze e Bilancio – Personale
 - Cultura e Pubblica Istruzione
 - Sicurezza Sociale e Lavoro
 - Lavori Pubblici
 - Urbanistica, Ambiente e Territorio

ARTICOLO 2 RINNOVO DELLE COMMISSIONI

- 1 All'inizio della legislatura, il Consiglio Comunale rinnova le Commissioni consiliari permanenti.
- 2 Le Commissioni durano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo e sono composte dai Consiglieri Comunali.

ARTICOLO 3 GRUPPI CONSILIARI E DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI

- 1 Ciascun gruppo consiliare è costituito da almeno 2 consiglieri.
- 2 Nel caso una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
- 3 *Il candidato Sindaco non eletto Il candidato Sindaco non eletto – anche nel corso del mandato- ha la facoltà di costituire un gruppo consiliare autonomo.*
- 4 Ogni gruppo, sulla base delle determinazioni deliberate dal Consiglio, a norma dell'art. 1 del presente Regolamento, designa i propri rappresentanti nelle singole Commissioni, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale, ai fini della conseguente nomina da parte del Consiglio stesso.
- 5 Qualora uno o più gruppi non provvedano alle designazioni di cui al comma precedente, ad esse provvede il Presidente del Consiglio Comunale e il Consiglio procede alla nomina delle Commissioni.

ARTICOLO 4 COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

- 1 Ad ogni gruppo consiliare validamente costituito è attribuito un proprio rappresentante in ciascuna Commissione Consiliare Permanente. E' data facoltà ai gruppi consiliari, con un numero di componenti pari o superiore a n. 5, di indicare un secondo rappresentante in seno alle commissioni consiliari Permanenti. Il voto espresso da ciascun componente le Commissioni Consiliari Permanenti è proporzionale alla propria rappresentanza.
- 2 Il funzionamento delle Commissioni consiliari Permanenti e l'espressione di voto in merito alle proposte di deliberazione sono determinati come segue:
 - a) il parere consultivo fornito dalla Commissione in merito ad una proposta di deliberazione si intende approvato qualora la somma dei voti ponderali espressi sia maggiore di quella dei voti contrari;
 - b) le sedute delle Commissioni sono legalmente valide, in prima convocazione, quando i commissari presenti - secondo il criterio della rappresentanza ponderata - rappresentano la metà dei componenti

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E DELLE COMMISSIONI SPECIALI

- assegnati e, in giorno diverso ed in seconda convocazione, quando i commissari presenti - secondo il criterio della rappresentanza ponderata - rappresentano almeno il 30 % dei componenti assegnati;
- c) la prima seduta delle Commissioni Consiliari Permanenti è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, anche con procedura d'urgenza, al fine di garantire il corretto e normale svolgimento dell'attività amministrativa;
 - d) nella prima seduta, ciascuna Commissione Consiliare permanente, elegge il proprio Presidente, con voto palese e nel rispetto del criterio di voto ponderale;
 - e) le sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti sono pubbliche. Copia degli avvisi di convocazione delle sedute deve essere affissa all'Albo Comunale contestualmente alla notifica ai Commissari;
 - f) Il Presidente, trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, constatata la mancanza del numero legale per la validità della seduta, ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta la seduta.
- 3 Ogni membro effettivo ha facoltà di nominare un membro supplente che deve anch'esso rivestire la carica di Consigliere Comunale. Ognuno dei commissari potrà avvalersi, anche nel caso di propria assenza, previa comunicazione al Presidente, di un tecnico di propria fiducia nel caso in cui gli argomenti all'ordine del giorno richiedano una particolare competenza. Il tecnico potrà interloquire in commissione, esprimere pareri e valutazioni che saranno verbalizzati, ma non avrà diritto di voto.

ARTICOLO 5 PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

- 1 Nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, ciascuna Commissione procede alla elezione del Presidente, stabilisce il calendario delle riunioni e formula un programma di lavoro. Il Presidente designa il Vice-Presidente.
- 2 Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del Vice-Presidente, entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Sindaco rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio Comunale, alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei Conti ed agli Organismi di partecipazione popolare.
- 3 Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
- 4 La convocazione delle Commissioni viene predisposta normalmente dal suo Presidente attraverso la comunicazione dell'Ordine del Giorno ai componenti della stessa, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco, di norma, almeno quattro giorni prima.
Le convocazioni anche straordinarie, possono essere effettuate anche dal Sindaco o su richiesta di almeno un terzo dei componenti della Commissione stessa.
- 5 Il Presidente, per argomenti che riguardano solo le competenze dei Comitati di Frazione, convoca ai lavori della Commissione anche il Presidente del Comitato di Frazione interessato, il quale senza diritto di voto, esprime parere obbligatorio non vincolante, sentito preventivamente il Comitato stesso.

ARTICOLO 6 FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

- 1 Il funzionamento delle Commissioni è disciplinato dall'art. 4.
- 2 Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli Organi di informazione senza diritto di parola. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta, esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E DELLE COMMISSIONI SPECIALI

comportamento e della moralità di persone e per argomenti che hanno per oggetto il P.G.T. e/o sue varianti.

- 3 Il Sindaco ed i componenti della Giunta possono partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'Ordine del Giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.
- 4 Le Commissioni possono, per argomenti specifici, invitare i capi-gruppo e/o Consiglieri comunali, rappresentanti di Organizzazioni, Enti, Associazioni, esperti e tecnici interni od esterni.
- 5 Ogni componente della Commissione, esaurita la discussione degli argomenti relativi alle proposte di deliberazione iscritte all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale, può portare in discussione un argomento da porre all'Ordine del Giorno della seduta successiva e richiedere la relativa documentazione al Presidente.
- 6 In caso di rilevante urgenza, l'argomento potrà essere discusso nella seduta stessa della presentazione, esaurito l'Ordine del Giorno di convocazione, purchè ci sia l'unanimità dei componenti.
- 7 Un argomento può essere assegnato a più Commissioni per un esame congiunto, quando riguardi contemporaneamente più competenze. In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente più anziano di età.

ARTICOLO 7 FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

- 1 Le Commissioni permanenti che costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti.
- 2 Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri Organismi dipendenti dal Comune.
Tutte le proposte di deliberazione iscritte all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale, sono sottoposte, nei modi e termini di cui al precedente articolo 5 punto 4, al parere consultivo, preventivo ed obbligatorio, delle Commissioni competenti.
Qualora, successivamente all'esame delle Commissioni, venissero espressi pareri non favorevoli da parte dei responsabili di servizio o del Segretario Generale, la proposta ritorna all'esame della Commissione competente.
- 3 Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Sindaco ed a questi illustrate all'assemblea consiliare.
Di intesa con il Sindaco può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione.
I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della Commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.
- 4 Le Commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco, il quale le trasmette agli Organi competenti ed ai responsabili dei servizi interessati per l'istruttoria e per la richiesta dei pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e iscritte all'Ordine del Giorno della prima adunanza ordinaria dell'Organismo competente.

ARTICOLO 8 SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI – VERBALE DELLE SEDUTE – PUBBLICITA' DEI LAVORI

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E DELLE COMMISSIONI SPECIALI

- 1 Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal funzionario comunale disegnato dal Sindaco.
- 2 Spetta al Segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione anche a mezzo email, telefax, posta certificata o altro mezzo idoneo, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze, che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai componenti interessati.
- 3 Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai capi-gruppo ed al Segretario Comunale e vengono depositati, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, per essere consultate dai Consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio.
Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario Comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni e rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 9 COMMISSIONI D'INCHIESTA

- 1 Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico – amministrativo, può costituire, nel suo interno, Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli Organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri Organismi.
- 2 La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta e il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte unicamente i Consiglieri Comunali, rappresentanti di tutti i gruppi, secondo la composizione prevista dall'art. 4. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il Coordinatore.
- 3 La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Coordinatore, il Segretario Comunale mette a disposizione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
- 4 Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di componenti del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Segretario Comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri Enti ed Organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultante dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
- 5 La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni si avvale eventualmente di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un Funzionario comunale incaricato, su proposta del Coordinatore della stessa Commissione.
- 6 Nella relazione al Consiglio, la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi e' mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente IV° comma.

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E DELLE COMMISSIONI SPECIALI

- 7 Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti e conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta il proprio orientamento in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare entro un termine prestabilito.
- 8 Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale, la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati dal Presidente della Commissione d'inchiesta al Segretario Comunale, che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

ARTICOLO 10 COMMISSIONI DI STUDIO

- 1 Il Consiglio Comunale può altresì istituire Commissioni speciali, con incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione di incarico. Con la deliberazione di incarico sono stabiliti anche il numero dei componenti, le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'Ente.
- 2 Il Presidente della Commissione, nominato alla prima seduta e nel corso della quale designa il segretario della stessa, riferisce al Consiglio, periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

ARTICOLO 11 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento, per quanto compatibile, si fa riferimento a quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale.